



S. TALINI, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 380*.

L'indagine rigorosa che Silvia Talini sviluppa nelle pagine di questo volume offre di certo un approccio inusuale ad un tema complesso come quello della privazione della libertà personale. Inusuale perché, ben lontano da un'operazione meramente ricognitiva, esso è tutto diretto a leggere in maniera organica e perfino evolutiva la complessa congerie di apporti legislativi, giurisprudenziali e amministrativi che presidiano l'ordinamento penitenziario in Italia. Tutto in un dinamico rapporto con i principi della Carta del 1948, che l'Autrice, con l'occhio del buon costituzionalista, rappresenta come agenti vitali (vivi ancor più) di un "processo evolutivo potenzialmente illimitato" che sistematicamente riesce a far emergere i diritti fondamentali del costretto, spesso non pienamente coperti dalla legislazione, ma di certo parte fondante di quella "residuale libertà" che lo stato di detenzione non scalfisce e «che è tanto più prezios[a] in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la [...] personalità individuale [del soggetto sottoposto al trattamento penitenziario]» (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1993).

E proprio la Carta costituzionale si pone, in un certo senso, quale spartiacque tra una data concezione del carcere quale strumento sanzionatorio di natura prettamente preventiva e retributiva (satisfattoria a dir meglio), propria del regime autoritario fascista ma non estranea nemmeno alla dottrina giuridica penale del primo Novecento, ed una funzione nuova dell'esecuzione penale, non più totalmente servente esigenze di protezione di interessi generali, ma centrata sul rispetto della dignità della persona sottoposta alla restrizione della libertà.

Con il nuovo ordinamento assoggettato alla Costituzione, «la privazione della libertà personale subisce [...] un irretrattabile mutamento di fisionomia: il trattamento offerto nel corso dell'esecuzione penale, per espresso vincolo costituzionale, deve conformarsi al

* Contributo sottoposto a *peer review*.

senso di umanità, assicurare il rispetto della dignità della persona e garantire l'attuazione di un percorso rieducativo che offra a ciascun condannato la concreta possibilità di reinserimento nella vita in società».

Questo doppio principio di umanità e finalismo rieducativo - sancito dall'articolo 27, comma 3, della Carta - si inserisce, in realtà, all'interno di una complessa architettura costituzionale, che, considerati gli articoli 2 e 3 della Costituzione, vede la libertà-dignità come formante supremo ed inviolabile dell'ordinamento, ben oltre il semplice dato formale (pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge), ma in un'accezione sostanziale imprescindibile, che diviene obbligo di azione dei pubblici poteri volta al pieno sviluppo della persona. Se dunque il principio supremo della libertà-dignità ha portata assoluta e va declinato imprescindibilmente in via sostanziale, la sua forza propulsiva non può trovare un limite nella disciplina che presiede alla privazione della libertà personale, intesa quale sanzione penale. Tale presidio costituzionale va poi unito alle specifiche restrizioni dell'articolo 13, presidiate dalla doppia riserva di legge e giurisdizione, che con grande lungimiranza i costituenti hanno esteso non solo ai detenuti, ma a tutte le persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

Il costretto assume così il ruolo di centro di un intricato quadro di diritti e garanzie, la cui libertà può essere compressa «esclusivamente entro i confini delle limitazioni strettamente funzionali ad apprestare tutela alle esigenze cautelari o di custodia secondo il principio del minor sacrificio necessario».

Lo sforzo dei costituenti ha trovato formale attuazione nella riforma penitenziaria del 1975 (legge n. 354 del 1975), che ha regolato l'intera materia modellandola sulla base delle indicazioni offerte dal disegno costituzionale: umanizzazione e finalismo rieducativo. Il risvolto innovativo di tale disciplina non è solo contenutistico, ma investe anche la scelta, di non poco valore, di disciplinare la materia penitenziaria con legge formale, aprendo al possibile sindacato della Consulta anche in questo settore.

La normativa suddetta sembra ben cogliere l'attribuzione individuale che deve avere il trattamento penitenziario (vedi l'articolo 1, secondo comma, o.p.). È la stessa Costituzione ad ammettere un'accezione diversificata della sanzione penale, non per forza riconducibile solamente al carcere e soprattutto mutuata dal giudice competente sulla base «non solo della gravità dell'illecito commesso, ma anche nel comportamento tenuto dal condannato nel corso della fase esecutiva», così da adeguare le conseguenze giuridiche del reato alle caratteristiche individuali dell'autore. Su questo aspetto, pur se la legge del '75 sembra far proprio tale principio, è la stessa Autrice a sottolineare in realtà come nell'ordinamento penitenziario italiano ciò si scontra con una centralità *de facto* della sanzione detentiva, che invece non dovrebbe essere né costituzionalmente prevalente né, ancor più, costituzionalmente obbligata. La conciliabilità infatti tra pena detentiva e finalismo rieducativo non è da considerare *in re ipsa*, ma diviene accettabile

solo ove il carcere venga considerato come eccezione, come *extrema ratio*. Ulteriore importante aspetto è l'introduzione del riconoscimento effettivo dei diritti del costretto, sempre giustiziabili dinanzi all'autorità giudiziaria di sorveglianza (vedi l'articolo 4 o.p.).

L'importante traguardo segnato dalla normativa del '75 nel quadro dell'attuazione, almeno formale, della Costituzione repubblicana in materia di funzione della pena, umanizzazione e rieducazione, viene intelligentemente offerta dall'Autrice solo come elemento parziale in questo cammino, il cui cuore dinamico e potremmo dire propulsivo appartiene invece alla giurisprudenza della Consulta. L'ermeneutica costituzionale colora soggettivamente il contenuto di quanto disposto dalla legge e si pone dunque come strumento di insorgenza dei diritti contenuti nella su citata residuale libertà del costretto.

Infatti, la lettura che la Corte costituzionale assegna al principio rieducativo, ponendolo quale principio generale dell'ordinamento che deve caratterizzare la pena fin nel suo momento genetico (Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1990 – mutando in realtà un suo più risalente orientamento), massimizza la valorizzazione della risocializzazione come momento indispensabile non solo dell'attuazione della pena, ma anche come carattere teleologico a cui far tendere le scelte di politica criminale del legislatore. Un'acquisizione non da poco se si pensa che, in ragione di ciò, tale principio diviene un obbligo per tutti i soggetti procedimentali, «affinché il sistema di esecuzione sia fondato su un percorso rieducativo effettivo e attuato mediante l'applicazione di pene risocializzanti, individualizzate, non irragionevoli o sproporzionate».

Stessa importanza acquista l'ermeneutica della Corte in merito al principio di umanità delle pene, inteso come pervasivo e tale da «improntare di sé la disciplina delle pene e della loro esecuzione, e dunque informare tutta l'organizzazione carceraria e l'applicazione delle norme ad essa relative» (Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 1996). L'inumanità della condizione del costretto risiede nella incompatibilità tra il regime carcerario, comunque disciplinato, e le condizioni soggettive del condannato: anche qui è forte l'idea che il trattamento vada individualizzato e considerato dunque costituzionalmente accettabile non semplicemente nella sua componente oggettiva, ma nelle conseguenze che il suo dispiegarsi ha sul profilo soggettivo del recluso (del singolo recluso).

Proprio tale costruzione, nata sull'impulso formidabile della Costituzione, impostasi all'ordinamento tramite una legislazione conforme e nella metamorfosi continua imposta dall'ermeneutica della Consulta, si scontra non poco con il dato di realtà che oggi si palesa a chiunque tenti di analizzare la situazione carceraria in Italia. Ed in particolare è proprio il finalismo rieducativo e la necessità ad esso sottesa di offrire al condannato una pluralità di possibili trattamenti, una “moltitudine di binari” ed una

“diversificazione di curve”, pur volontariamente accettati dallo stesso (il reinserimento sociale non può essere un’imposizione di regole etiche o morali, ma una scelta risocializzante che presuppone scelte individuali), a scontrarsi con la disomogeneità del sistema detentivo e la sua frammentarietà: «il trattamento offerto non dipende, come la normativa vorrebbe, esclusivamente dalle caratteristiche della persona a cui si rivolge, derivando – in larga parte – dalle scelte gestionali e organizzative assunte dalle singole direzioni».

L’Autrice si sofferma a lungo sulla necessità di una “osservazione scientifica della personalità” del recluso, che possa valutare periodicamente l’attualità della sua disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Esercizio fondamentale perché espressione efficace di quel “sinallagma carcerario” (vedi Corte costituzionale, sentenza n. 306 del 1993), che si pone alla base dello scambio vicendevole tra amministrazione penitenziaria e persona ristretta nella definizione di un percorso rieducativo modulato in funzione della personalità, dell’attuale pericolosità e delle possibilità di reinserimento sociale. Si può affermare senza rischio di smentita che tale ideale modello sia ad oggi totalmente disatteso, pur se nei fondamentali già delineato dalla disciplina del ’75. A dire dell’Autrice, le ragioni sono essenzialmente due: la carenza di fondi pubblici atti ad assicurare la presenza di adeguate figure professionali all’interno degli istituti e ad assicurare la garanzia dei diritti dei detenuti; l’endemico fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Proprio tale ultimo fenomeno è di particolare interesse, poiché riconducibile agli effetti distorti di specifiche scelte legislative di politica criminale (successive al ’75), finalizzate alla graduale criminalizzazione dei fenomeni sociali, alla diminuzione del ricorso a sanzioni e misure *extra moenia* e ad un aumento della detenzione cautelare. Tale utilizzo del diritto penale quale strumento di contenimento della marginalizzazione sociale, come nel caso dell’uso delle sostanze stupefacenti ovvero con riguardo alla gestione dei flussi migratori, ha di certo accentuato la detenzione sociale. È interessante osservare come a fronte di un tasso di carcerazione in aumento negli ultimi dieci anni, non si registra un corrispondente aumento del tasso di criminalità, che invece è rimasto tendenzialmente stabile.

La logica dietro misure di questo genere inverte i contenuti del dettato costituzionale, quasi il legislatore voglia rinunciare all’ideale rieducativo proprio in riferimento a quei detenuti che più di altri avrebbero la necessità di misure risocializzanti: «se il finalismo delle pene, mediante l’individualizzazione del trattamento, si identifica in una serie di interventi volti ad offrire alla persona la possibilità di una vita diversa, tale scopo dovrebbe porsi in maniera ancor più precipua nei confronti di coloro che, per condizioni personali, sociali od economiche, risultano maggiormente propensi a delinquere».

La presa di coscienza di questo fenomeno non è però venuta dall'interno dell'ordinamento, ma è stata al contrario indotta da specifiche condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo, già nel 2009 (*Sulejmanovic c. Italia* del 6 novembre 2009) e poi in maniera decisiva nel 2013 (*Torreggiani e altri c. Italia* del 8 gennaio 2013), con una sentenza pilota che ha messo in mora l'Italia fissando in un anno il termine entro il quale adottare riforme strutturali in grado di ridisegnare gli spazi del carcere, tali da garantire non semplicemente uno "spazio di sicurezza", ma soprattutto un'esecuzione umana, rieducativa e risocializzante, in conformità agli obblighi costituzionali e convenzionali.

Sono stati necessari gli ammonimenti della Corte costituzionale (sentenza n. 279 del 2013) e perfino del Presidente della Repubblica (messaggio alle Camere del Presidente Giorgio Napolitano - 2013) perché il legislatore predisponesse una serie di interventi correttivi che, ben lontani dall'intervenire in maniera strutturale sul tema, definirono alcune modifiche di tipo procedurale sull'applicabilità della custodia cautelare, sulla liberazione anticipata speciale: scelte meramente emergenziali e sulla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Un percorso simile ha riguardato la custodia *ante iudicatum*, la quale contribuisce in maniera sistematica ormai al sovraffollamento carcerario: gli ultimi dati al settembre 2018 riferiscono che ben il 33,4% dei reclusi non sono ancora destinatari di una pronuncia passata in giudicato. La presunzione assoluta di applicazione della custodia in carcere, introdotta con la novella del 2009 all'articolo 275 del c.p.p., precludeva al giudice una valutazione casistica ed individualizzata delle esigenze cautelari ed è stata a più riprese sanzionata dalla Corte costituzionale, nell'ambito, in realtà, di una lunga diatriba con la Corte di Cassazione in tema di limiti all'interpretazione conforme a Costituzione. Al di là della questione più propriamente riguardante la giustizia costituzionale (pur non ignorata dall'Autrice), anche in questo caso solo un modello plurale e personalizzato di graduazione delle misure cautelari, improntato al principio di adeguatezza e proporzionalità, consente al giudice di compiere scelte individualizzate e di ricorrere alla misura afflittiva solo in ipotesi residuali, quando ogni altra cautela risulti inadeguata. Eppure, nonostante il significativo intervento della Corte, il legislatore non tardò nel 2014 a reintrodurre deroghe preclusive alla libera determinazione del giudice in merito alle misure cautelari applicabili al singolo caso di specie (decreto legge n. 92 del 2014).

Questi episodi in realtà ben descrivono come l'irruzione della Costituzione nell'ordinamento, col suo carattere pervasivo e riformante, gli arresti giurisprudenziali della Consulta e la sua ermeneutica, la grande riforma penitenziaria del '75, modellata proprio sui nuovi principi di intangibilità della dignità del detenuto, non abbiano del tutto sopito la tensione che tale assetto vive con l'antica visione del costretto come soggetto passivo dell'esecuzione penale. Le esigenze di sicurezza, repressione e

prevenzione della criminalità, sembrano all'apparenza confliggere con il dettato costituzionale, soprattutto perché esse tendono inevitabilmente a saltare il momento di individualizzazione della sanzione, prevedendo forme generali di coercizione atte non solo ad arginare le azioni criminali, ma anche a contenere l'allarme sociale che tali azioni inevitabilmente comportano. Deve però esistere un punto di bilanciamento: proprio su questo insiste la Corte costituzionale (vedi Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1993).

Infatti, «intangibilità dei diritti, uguaglianza e inviolabilità della libertà personale costituiscono dunque i presupposti costituzionali dell'umanizzazione delle pene, quale canone minimo di salvaguardia dell'individuo nella fase esecutiva, imponendo un arretramento del potere coercitivo esercitato dai pubblici poteri ogni qual volta consista in trattamenti contrari al senso di umanità. È in questa osmosi che la giurisprudenza costituzionale individua il punto di bilanciamento tra “diritto alla sicurezza” e “sicurezza dei diritti”: alle persone private della libertà spettano tutti i diritti (inviolabili) costituzionalmente garantiti, la cui compressione può avvenire solo in ragione di comprovate e attuali esigenze di sicurezza connaturate allo stato di detenzione».

Ora, tale azione di bilanciamento non diviene per la Corte solo un modello di definizione dei diritti positivamente riconosciuti ai detenuti, ma anche metodo di rinvenimento delle posizioni normativamente ignorate. L'attività di *inventio* dei diritti da quella parte residuale di libertà e dignità che la Costituzione garantisce al detenuto è figlia diretta di quel bilanciamento e agisce continuamente nella definizione dei confini del potere coercitivo dei pubblici poteri. Ora tale compito non è detto debba spettare prettamente all'attività giurisprudenziale, ma evidentemente chiama anche il legislatore a predisporre le determinazioni positive di quei suddetti confini. Cosa che tuttavia nella maggior parte dei casi non accade. L'Autrice infatti segnala con forza il “rapporto anomalo” che nel tempo si è instaurato tra forze politiche e Corti e che imporrebbe una netta inversione di tendenza.

Il cuore della riflessione dell'Autrice è proprio il ruolo che hanno assunto i giudici in questo processo di emersione dei diritti, sostituendosi ai *vulnera* del legislatore. E proprio sul *modus operandi* delle Corti in questa azione di “invenzione” si fonda la categorizzazione che ne ricostruisce i connotati: parla infatti l'Autrice di diritti emersi, di diritti a effettività emersa e di diritti sommersi.

Questo rapporto di emersione/sommersione parte dalla resa positiva di tali diritti. Le situazioni giuridiche di vantaggio per il detenuto non espressamente prevista nella normativa penitenziaria, ma che, in quanto espressione dei principi costituzionali che presiedono alla limitazione della libertà individuale in funzione sanzionatoria, dovrebbero invece trovare una disciplina legislativa nel rispetto del su citato bilanciamento, sono appunto diritti sommersi. A fronte di una costante inerzia

parlamentare, troppo spesso l'emersione di tali diritti è affidata alla giurisprudenza, che ne ricostruisce la natura positiva ricercandola nelle "rime obbligate" (si parla in questo caso di diritti emersi), ovvero assicurando l'efficacia di posizioni giuridiche formalmente tipizzate ma non effettive (diritti a effettività sommersa).

Questo interessante modello istitutivo permette certo di leggere in via dinamica il fenomeno di ampliamento dei diritti in capo ai detenuti, ma ancor più restituisce un quadro nitido di un sistema in continua evoluzione, strumentale alla definizione metodica di quella libertà residua che limita il potere coercitivo dello Stato sui costretti. L'Autrice stessa ne porta diversi esempi.

Uno riguarda il diritto al lavoro per i detenuti, positivizzato nell'ordinamento penitenziario e da ricondurre alla finalità rieducativa e dunque risocializzante della pena. In questo ambito la Corte costituzionale è intervenuta con due diverse sentenze, la n. 158 del 2001 riguardo la possibilità per il costretto di usufruire del diritto alle ferie retribuite, e la n. 341 del 2006 in ordine alle garanzie giurisdizionali in materia di controversie nascenti da lavoro penitenziario. Con riguardo alla prima, ben può parlarsi di un vero e proprio "manifesto del bilanciamento" rivolto al legislatore in riferimento al processo di garanzia-limitazione dei diritti nel corso dell'esecuzione penale: «i confini del diritto [da riconoscere] coincidono [...] con (la potenziale) esigenza di sicurezza che ne argina (eventualmente) la massima espansione costituzionale». Tale bilanciamento orienta, secondo la Corte, sia il processo di affioramento dei diritti, sia l'evoluzione di posizioni già codificate. Nel caso di specie ha portato all'emersione del diritto alle ferie ed al riposo retribuito per il lavoratore detenuto.

Effetto parzialmente diverso quello della seconda pronuncia su citata (Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 2006), in cui la Corte costituzionale non interviene su una lacuna normativa, ma rende efficace un diritto positivizzato, ma la cui effettività risultava frustrata.

Analisi simile può farsi in relazione all'emersione del diritto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per i detenuti in regime detentivo speciale, non negato dalla giurisprudenza, ma reso in sostanza inefficace dalle resistenze dell'amministrazione penitenziaria. In questo caso è stata la giurisprudenza di legittimità a muoversi, riconoscendo che la mancata garanzia del diritto suddetto è nel caso illegittima, in quanto la restrizione avanzata dall'amministrazione non si giustifica con esigenze di rispetto della dignità e dell'umanità della persona. L'emersione giurisprudenziale del diritto fornisce in questi casi adeguate garanzie sull'applicabilità *pro futuro* dello stesso, pur se i lunghi tempi che l'emersione giurisprudenziale spesso richiede rischiano di pregiudicarne definitivamente la tutela.

Un ultimo esempio riguarda il diritto a non subire tortura. Prescrizione che trova senza dubbio fondamento nella nostra Costituzione (articolo 13 della Costituzione),

ma che ha per lungo tempo rappresentato l'archetipo delle posizioni soggettive sommerse, viste la mancanza di un puntuale obbligo di repressione criminale nel codice penale. Ma anche la successiva previsione positiva dell'articolo 613bis c.p. ha sollevato una serie di problemi non irrilevanti sulla reale efficacia ed effettività di quella tutela penale.

Pur se il diritto a non subire tortura impone a tutti gli effetti la previsione, costituzionalmente necessaria, di una corrispondente fattispecie penale repressiva, si era inteso sostenere in dottrina l'esistenza di una forma di copertura minima di tali azioni criminose attraverso una "batteria di norme repressive" contenute nel codice. Un presidio evidentemente insufficiente se analizziamo la difficoltà di qualificare in precise imputazioni i fatti accaduti nella Scuola Diaz-Pertini a Genova nel 2001 ovvero la morte del giovane Federico Aldovrandi. Solo però l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza *Cestaro c. Italia* del 7 aprile 2015, ha definitivamente spinto il legislatore italiano ad intervenire introducendo nel codice penale la fattispecie su citata dell'articolo 613bis c.p., rubricato appunto "tortura": siamo nel luglio del 2017. La sfera di effettività di tale emersione positiva è fortemente compromessa in ragioni di alcune circostanze che di certo rischiano di limitare oltremodo la concreta e reale applicazione di tale reato. Si potrebbe parlare a lungo dell'inserimento del reato di tortura come fattispecie comune, non direttamente orientata a punire dunque i pubblici ufficiali che possano macchiarsi di tale reato; ancora, critico può rilevarsi essere il requisito delle azioni plurime inserito nella tipizzazione dell'elemento soggettivo, che impone che il fatto sia commesso mediante più condotte: cosa non affatto scontata; problematici appare anche il profilo soggettivo della crudeltà come elemento qualificante la condotta del reo ed il requisito del verificabile trauma psichico della vittima del reato, necessario perché si integri la tortura.

Insomma, la costruzione così impostata pone seri dubbi in merito ad una effettiva emersione del diritto suddetto, considerando che l'affioramento normativo così come impostato difficilmente potrebbe assicurare una copertura sufficientemente rigida e pervasiva ai casi di tortura.

Ulteriore esempio citato dall'Autrice è quello del diritto all'intimità e alla sessualità per i detenuti, in risposta alla condizione di deprivazione coatta della sessualità che la pena detentiva sembra quasi prevedere quale sua conseguenza accessoria. Il reinserimento sociale del detenuto passa di certo attraverso il mantenimento dei propri rapporti affettivi e dunque anche nell'intimità che alcuni di essi prevedono. Ciò trova evidentemente un limite nella effettiva possibilità che si possano realizzare forme intime di incontro nelle strutture carcerarie, come anche nella necessaria vicinanza territoriale della struttura stessa al centro delle affettività del costretto. Su questo la lacuna normativa è evidente e l'intervento della Corte, pur sollecitato da un

magistrato di sorveglianza con specifica ordinanza di rimessione, non ha sortito effetti avendo dichiarato inammissibile.

Il processo evolutivo di emersione dei diritti sottesi alla libertà residuale del detenuto può essere traslato su un ulteriore aspetto di tutela, che si pone come presupposto necessario alla generale effettività dell'esercizio di quei medesimi suddetti diritti. La possibilità cioè che, anche nel corso dell'esecuzione penale, sia riconosciuto in capo ad ogni costretto la possibilità di agire in giudizio non semplicemente per vedersi riconoscere le proprie situazioni giuridiche soggettive, ma per ottenere ulteriormente la tutela effettiva di quanto gli è riconosciuto. La giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale va di certo preliminarmente ricompresa all'interno dei principi che ad essa costituzionalmente presiedono (articolo 27, comma terzo, Costituzione). La stessa ermeneutica della Corte costituzionale (vedi Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999) valorizza la «relazione sinergica intercorrente tra formale statuizione nello *ius positum* ed effettività della tutela, rappresentando la previsione in astratto di un diritto e la sua giustiziabilità in concreto un *unicum* costituzionale non divisibile».

Sulla base di questo principio la Consulta ha sottolineato l'esistenza di diverse criticità in merito alle forme di reclamo disponibili per i reclusi al fine di far valere l'effettività dei propri diritti: fosse per l'inidoneità delle garanzie procedurali previste dall'ordinamento penitenziario ovvero per la mancata vincolatività delle decisioni adottate dalla magistratura di sorveglianza nei confronti dell'amministrazione.

In conclusione, la dinamica emersione/sommersione dei diritti nell'ambito dell'esecuzione penale rappresenta un modello formidabile di lettura e decodificazione del fenomeno. Capace soprattutto di cogliere la sottile linea che demarca e differenzia il giusto bilanciamento tra diritto alla sicurezza e principio di dignità, non estraneo al recluso.

L'indagine sui confini della libertà residua del detenuto, preziosa dice la Corte, ancor più perché elemento strumentale al dispiegamento pieno dei diritti costituzionalmente garantiti a chi si trova in stato di detenzione in ragione di una sanzione penale, è attività dinamica ed in continua evoluzione, pronta ad espandersi col nascere di nuove esigenze.

Interpella con forza, tale dinamica, l'equilibrio fondante tra legislatore e Corti, che sembra spesso sbilanciato dall'assenza del primo e dunque dall'inevitabile interventismo delle seconde.

Certo è ragionevole pensare che per assicurare la pervasività del disposto costituzionale, sottoposto ad una lenta ed altalenante metamorfosi positiva, l'apporto del legislatore debba essere ispirato a quel ruolo che la Costituzione stessa gli affida

quando fissa la realizzazione sostanziale della dignità umana quale inevitabile corollario della propria pregnante incidenza nell'ordinamento.

Francesco Severa